

Dig/Italia

Numero 0 - **2005**

Rivista del digitale nei beni culturali

ICCU-ROMA

Diritto d'autore e nuovi servizi al pubblico

Anna Maria Mandillo

ICCU

Lo scenario del diritto d'autore nella società dell'informazione

La necessità di conoscere le norme che regolano il diritto d'autore da parte delle istituzioni culturali è strettamente legata alle esigenze dell'organizzazione dei servizi al pubblico. Questi possono essere sempre di più ampliati e potenziati nell'epoca attuale del grande sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche, non senza difficoltà tuttavia, perché, se da una parte crescono le opportunità di migliorare l'offerta agli utenti, dall'altra parte crescono di pari passo i dubbi sulle modalità di usare e sfruttare legittimamente i mezzi e gli strumenti che le nuove tecnologie mettono a disposizione.

Sulla scena della società dell'informazione agiscono attori diversi:

- gli autori, gli editori e i produttori tra i quali cresce l'allarme per il possibile uso indiscriminato e quindi illegittimo delle opere dell'ingegno, soprattutto se queste sono diffuse su supporti digitali o in Internet. Tra di loro prevale un atteggiamento di chiusura e di difesa perché temono di perdere ogni controllo sui contenuti e sugli strumenti tecnici di diffusione delle opere e sono quindi orientati a promuovere azioni volte a rafforzare, nelle norme, controlli e sanzioni;
- gli utenti, sia quelli che sono frequentatori regolari delle istituzioni culturali, sia quelli, «remoti», che accedono direttamente ai contenuti in rete, manifestano la volontà crescente di muoversi agevolmente e senza vincoli, soprattutto utilizzando Internet, per soddisfare le proprie esigenze di informazione, di studio, di ricerca;
- gli operatori delle istituzioni culturali, che si pongono tra gli uni e gli altri, cercano di mantenere il ruolo di mediazione, che hanno finora avuto, tra le fonti dell'informazione e della conoscenza e gli utenti. La loro situazione oscilla spesso tra due opposti: l'eccessiva confidenza e il grande timore delle norme sul diritto d'autore. In un caso possono commettere errori nella gestione dei servizi, a danno degli autori, nell'altro rischiano di ridurre ingiustificatamente i servizi, a danno degli utenti.

Se guardiamo ai servizi al pubblico in relazione alla norme sul diritto d'autore qualche problema appare anche quando si tratta di fornire riproduzioni su carta o su

altro supporto analogico (micrografia fotocopie o riproduzioni fotomeccaniche) o di dare in prestito libri e altre tipologie di documenti.

Sono esemplari a tal proposito le vicende seguite all'emanazione della L.248 del 2000 (Nuove norme di tutela sul diritto d'autore), che ha imposto limitazioni nel servizio di riproduzioni in fotocopia e il pagamento dell'equo compenso a favore di autori ed editori.

Per le riproduzioni fatte in biblioteca, in particolare, è previsto un compenso forfettario agli autori ed editori che le biblioteche devono versare alla SIAE (Società italiana autori editori), chiamata a svolgere dalla legge un rilevante ruolo di mediazione tra interessi opposti. La SIAE deve trovare i punti di accordo tra autori, editori e amministrazioni di biblioteche per stabilire tra tutte le parti i criteri dell'equo compenso, riscuotere e ridistribuire agli aventi diritto le somme introitate.

Non si può parlare attualmente di una facile e completa applicazione della parte delle leggi relative ai compensi perché gli accordi si sono attuati lentamente con criteri diversi e una molteplicità di forme di applicazione sia per quanto riguarda la quantità del compenso, sia per ciò che concerne i limiti temporali di durata degli accordi. Quello con il Ministero per i beni e le attività culturali è stato stipulato, dopo lunghe trattative, tra la Direzione generale per i beni librari, la SIAE e le rappresentanze di autori ed editori nel mese di ottobre 2005 e riguarda le Biblioteche pubbliche statali.

Sul servizio di prestito pesa la procedura d'infrazione della Commissione europea e il successivo deferimento, nel marzo 2005, alla Corte di giustizia europea dell'Italia e di altri Paesi dell'UE per la non corretta applicazione della direttiva 92/100 sul diritto di prestito. Allo stato dei fatti è probabile un esito negativo del procedimento che porterà alla condanna dei paesi chiamati in giudizio. L'interpretazione rigida della direttiva da parte della Commissione europea prevedeva la possibilità di fornire il prestito di opere agli utenti senza il versamento del compenso per i diritti d'autore solo, in via eccezionale, per alcune biblioteche, non per tutte le biblioteche pubbliche. Non è stata compresa né accettata, pertanto, la scelta politica e culturale dell'Italia di incentivare un servizio di base quale è il prestito e di estendere a tutte le biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici l'esenzione dal pagamento del compenso.

Per far fronte alla probabile condanna dell'Italia, che alla fine danneggerebbe gli utenti, soprattutto le categorie più disagiate, perché potrebbero essere chiamate a versare un compenso per i libri avuti in prestito, le amministrazioni pubbliche responsabili di biblioteche si stanno adoperando per ottenere la costituzione di un fondo nazionale, finanziato dallo Stato e dalle Regioni, che valga a fronteggiare l'eventuale pagamento del compenso per il prestito.

Se non è agevole, come appare da questi esempi, la situazione per i servizi più semplici e diffusi nelle biblioteche, ancora più complessa potrebbe presentarsi l'orga-

nizzazione dei servizi di *document delivery* per offrire agli utenti, in modo più rapido e adeguato ai tempi, strumenti di studio e di ricerca. Soprattutto nel caso di accesso a basi dati, di *down load*, di riproduzione di opere digitali l'attenzione del bibliotecario, o più in generale dell'operatore delle istituzioni culturali, deve essere maggiore in quanto rilevanti quantità di documenti possono essere immagazzinati su diversi supporti e riprodotti senza alcuna differenza con l'originale, provocando, nel caso di un uso illegittimo, danni economici agli aventi diritto.

È significativo il caso di Google, rimbalzato su tutti i media negli ultimi mesi, che ha dovuto prima sospendere e poi ridurre la portata del *google print library project* di digitalizzazione delle opere di cinque importanti biblioteche americane (The New York public library, University of Michigan, Harvard University, Stanford University, Oxford University), partner del progetto, perché ha incontrato l'ostacolo del diritto d'autore, posto dagli editori. L'attività di digitalizzazione si è perciò concentrata sulle opere di pubblico dominio, mentre per quelle ancora soggette a copyright vengono riprodotti e resi disponibili solo piccoli estratti e parallelamente vengono avviati accordi con editori in vari paesi, non solo statunitensi.

La legislazione italiana e i riferimenti internazionali

Quando è stata emanata, la legge italiana n. 633 del 1941, sulla «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi», ha segnato una tappa importante nella sistemazione della materia, quando è stata emanata, perché ha raccolto e ordinato in modo organico le norme prodotte sul diritto d'autore a partire dal 1865, norme che riguardano il complesso dei diritti a tutela delle creazioni intellettuali, le cosiddette «opere dell'ingegno» e si riferiscono anche ai «diritti connessi» che appartengono ai produttori, agli esecutori, agli interpreti e complessivamente a tutti coloro che, pur non partecipando alla fase creativa delle opere, hanno contribuito in vario modo alla loro realizzazione.

La legge 633 ha come riferimento internazionale la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, convenzione che risale al 9 settembre 1886, ma che è stata modificata e ampliata nel corso del tempo. Alla Convenzione, che costituisce il quadro di riferimento generale per la protezione dei diritti d'autore, hanno aderito molti paesi (152 fino al 2004). L'Italia ha ratificato la Convenzione nel 1978, con la Legge 399 e l'ha resa applicabile con il DPR 19/1979.

È importante richiamare l'attenzione su questo documento perché, tra i trattati bilaterali e multilaterali inerenti la materia del diritto d'autore, questa convenzione è la più antica e stabilisce i principi fondamentali ai quali le leggi nazionali devono far riferimento per poter assicurare livelli minimi e comuni di protezione delle opere dell'ingegno. Costituisce un testo di base sul quale si fonda il sistema internazionale di protezione che individua i diritti esclusivi da attribuire ai creatori delle opere e

anche i limiti e le eccezioni che possono esserci a questi diritti in nome di interessi superiori, pubblici, che riguardano la cultura, il diritto di accesso all'informazione e alla conoscenza da parte dei cittadini.

Nella Convenzione, infatti, perché siano consentiti, a garanzia dei pubblici interessi, limiti ed eccezioni ai diritti d'autore, nel caso soprattutto di riproduzioni delle opere, devono essere rispettate tre condizioni così indicate nel comma 2 dell'articolo 9 del testo: «È riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà di permettere la riproduzione delle opere (letterarie e artistiche protette dalla Convenzione in taluni casi speciali, purchè una tale riproduzione non rechi danno allo sfruttamento normale delle opere e non causi un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dell'autore».

Queste tre condizioni (*three steps* della Convenzione di Berna) saranno richiamate in tutte le leggi sul diritto d'autore successivamente emanate dai diversi paesi, e anche nella nostra legge.

Sono una sorta di filtro al quale devono passare le eccezioni ai diritti e costituiscono, quindi, la prova di ammissibilità delle eccezioni.

Soprattutto nelle riproduzioni per uso personale (la copia privata) e quelle fatte per gli utenti mediante i servizi della biblioteca, il *three step test* ha una maggiore importanza quando lo si applica ai prodotti digitali perché in tali tipologie di documenti appare sempre più difficile salvaguardare «lo sfruttamento normale delle opere» e può essere invece più facile arrecare danni economici agli aventi diritto (autori, editori, produttori) con la diffusione di riproduzioni (o download dalla rete) delle loro opere.

È questo il «dilemma digitale» del nostro tempo: come raggiungere il giusto equilibrio tra diffusione di contenuti digitali e tutela della proprietà intellettuale nell'era di Internet.¹

Altre indicazioni a livello internazionale per l'aggiornamento delle norme in materia di diritto d'autore vengono dall'organizzazione OMPI/WIPO (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle/World international property organisation), ossia dall'agenzia istituita nel 1967, con sede a Ginevra, responsabile della gestione della Convenzione di Berna, su mandato delle Nazioni Unite. L'OMPI/WIPO ha promosso una conferenza diplomatica a Ginevra nel dicembre 1996 per il riesame della Convenzione, che si è conclusa, dopo una serie di incontri, con l'approvazione di due trattati aggiuntivi.²

¹ L'espressione, derivata da una pubblicazione americana (*The digital Dilemma: Intellectual property and the information age. National research council*, 2003) è utilizzata nel *Rapporto sui contenuti digitali nell'era di internet* elaborato dal Centro Studi del Ministro per l'innovazione e le tecnologie sulle risultanze della Commissione interministeriale (Ministro Innovazione e tecnologie, Ministero beni culturali, Ministero delle telecomunicazioni) sui contenuti digitali nell'era di Internet, pubblicato a marzo 2005. Consultabile in linea al sito: www.innovazione.gov.it.

Scopo dell'aggiornamento è stato quello di inserire nel mutato scenario della società dell'informazione gli ampliamenti necessari a garantire ad una molteplicità di opere e di contenuti una continuità nella protezione dei diritti d'autore.

I due trattati, approvati dalle delegazioni di 57 nazioni, sono relativi ai diritti degli autori di opere creative (artistiche e letterarie), e a quelli degli esecutori e dei produttori di fonogrammi e sono ora alla ratifica degli Stati che li hanno sottoscritti nel 1996: per quanto riguarda l'Unione Europea (e quindi l'Italia) la ratifica è avvenuta nel marzo 2000.

Per quanto riguarda le biblioteche l'interesse è soprattutto sul primo trattato che ha confermato, nella premessa all'articolato, «la necessità di mantenere un equilibrio tra i diritti degli autori e l'interesse pubblico generale, specialmente per quanto riguarda l'insegnamento, la ricerca e l'accesso alle informazioni». Nel testo sono previsti limiti ed eccezioni ai diritti d'autore da parte delle legislazioni nazionali che dovranno però tenere ferme le tre condizioni di base stabilite dalla Convenzione di Berna.

Infine, in una delle dichiarazioni comuni, indicate al trattato, è ammesso che le leggi nazionali estendano all'ambiente digitale i limiti e le eccezioni del diritto d'autore che siano stati considerati accettabili secondo la convenzione di Berna, o che ne creino di più appropriati, se necessario, all'ambiente delle reti elettroniche.

Per comprendere l'importanza delle norme sul diritto d'autore non si può non tener conto infine anche degli accordi e trattati, a livello internazionale, che riguardano in generale il commercio perché la loro influenza si estende anche sulle norme del diritto d'autore per dare linee di indirizzo su una materia in continua evoluzione, dato il grande sviluppo tecnologico che tocca tutti i prodotti dell'industria culturale (editoria, audiovisivi, opere e documenti digitali) e della loro diffusione mediante le nuove tecnologie.

Tra questi di particolare rilievo sono gli accordi TRIPs (*Trade related aspects of intellectual property rights*) che riguardano gli aspetti del diritto d'autore nell'ambito del mercato dei più diversi prodotti e della circolazione di questi a livello internazionale. Sono stati firmati nel 1995 da molti paesi, tra cui l'Italia, come accordi specifici all'interno di un più generale accordo, il *General agreement on tariffs and trade* (GATT) che è alla base dell'organizzazione mondiale del commercio (WTO/OMC), creata a seguito dei negoziati dell'Uruguay round a Marrakech nel 1994.

Gli accordi hanno messo in evidenza che, tra le opere creative, vanno posti i «programmi per elaboratore e le compilazioni di dati» (basi di dati).

Alla Convenzione di Berna e agli altri trattati internazionali guarda anche l'Unione Europea che ha avviato dagli anni '90 un processo di aggiornamento delle legisla-

² WIPO copyright treaty (WCT) sul diritto d'autore.

WIPO Phonogram and performers treaty sui fonogrammi e sulle interpretazioni ed esecuzioni (WPPT).

I trattati sono stati ratificati da 42 Stati fino al 2004.

zioni in materia di diritto di autore. In poco più di dieci anni infatti c'è stata una crescita d'attenzione verso queste tematiche da parte degli organi dell'Unione. Attenzione che cresce di pari passo con lo sviluppo delle tecnologie e dei nuovi prodotti digitali, per i quali le norme esistenti appaiono inadeguate.

Alla base di questo interesse c'è soprattutto la volontà di sostenere il mercato unico europeo e di proteggere editori e produttori degli Stati membri. Gli interessi economici di queste categorie, a causa della rilevanza degli investimenti nelle nuove linee editoriali, sono predominanti e influenzano la politica dell'UE che tende a privilegiare il settore privato degli editori e dei produttori. È comunque vero che non viene trascurato, d'altra parte, in un gioco di sapiente equilibrio, il rispetto degli interessi pubblici, rappresentati, in questo caso, soprattutto dalle biblioteche e dalle istituzioni di studio e di ricerca.

Pertanto sono sempre date indicazioni nelle norme sul diritto d'autore perché, da una parte, siano salvaguardati i diritti economici che danno ai titolari dei diritti la giusta remunerazione per il lavoro, dall'altra siano salvaguardati anche diritti «superiori» che attengono alla sfera della diffusione della cultura e anche a quella della giustizia, della sicurezza, della critica, dell'insegnamento. Queste indicazioni trovano concretezza con l'introduzione, nelle leggi degli Stati, delle eccezioni e limitazioni ai diritti per permettere alcune utilizzazioni libere che non hanno bisogno di autorizzazione da parte degli aventi diritto e, a seconda dei casi, possono richiedere o meno il pagamento di un compenso.

Queste linee di indirizzo dell'Unione Europea in materia di protezione del diritto d'autore si realizzano soprattutto con l'emanazione di direttive rivolte a tutti gli Stati membri, allo scopo di ottenere comportamenti uniformi, una volta che queste specifiche disposizioni siano introdotte nelle leggi nazionali.

In Italia, il Parlamento con una legge delega dà mandato al Governo di emanare, entro il limite di tempo richiesto dalle stesse direttive, decreti legislativi che le applichino modificando la legge 633/41.

Tra le direttive emanate, recenti e meno recenti,³ alcune riguardano in particolare anche l'attività delle istituzioni culturali.

³ Direttive europee che hanno modificato la legge 633/41:

- direttiva 91/250 sulla tutela dei programmi per elaboratore attuata dal D.lgs. 518/92;
- direttiva 92/100 sul diritto di noleggio e di prestito attuata dal D.lgs. 685/94;
- direttiva 93/83 norme applicabili alla radiodiffusione via satellite e via cavo attuata dal D.lgs. 581/96;
- direttiva 93/ 98 sull'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore attuata dal D.lgs.154/97;
- direttiva 96/9 sulla tutela giuridica delle banche di dati attuata dal D.lgs. 169/99;
- direttiva 2001/29 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nelle società dell'informazione attuata dal D.lgs. 68/2003;
- direttiva 2001/84 sul diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.

Su due direttive conviene porre maggiore attenzione:

- la direttiva 96/9 sulla tutela delle banche di dati;
- la direttiva 2001/29 sull'armonizzazione delle leggi europee del diritto d'autore nella società dell'informazione.

È importante nella prima direttiva:

- la definizione ampia delle banche di dati (estensibile anche a quelle non su supporto elettronico), indicate come «raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo», da tutelare come opere dell'ingegno creativo;
- l'introduzione del «diritto sui generis», nuovo diritto che tutela il costitutore di una banca dati, cioè colui che ha investito in modo rilevante «sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo» per la sua realizzazione. È una protezione in più aggiunta al diritto d'autore sui materiali, i dati, le parti (ad esempio testo, suono, immagini) che, in quanto singole creazioni dell'ingegno, anche preesistenti su altro supporto, possono comporre la banca dati prima della sua realizzazione. Il diritto di chi ha investito per la produzione «può essere oggetto di licenza contrattuale» e ha una durata minore di protezione rispetto alle opere creative (15 anni, invece di 70), che può però decorrere nuovamente a ogni aggiornamento quantitativo e qualitativo del prodotto che viene così a configurarsi come una nuova banca dati.

Si delinea chiaramente, nel contesto descritto, la figura dell'«utente legittimo», di colui, cioè, sia persona singola, sia istituzione/i pubblica/e, che ha acquisito una licenza o stipulato un contratto con il costitutore della banca dati finalizzato all'accesso e all'uso di questa per se stesso, o, nel caso di istituzioni, per il proprio bacino di utenza. Per l'istituzione culturale appare più conveniente non affrontare da sola, perché in posizione più debole, la stipula di contratti/licenze, generalmente prestabilite dagli editori e produttori, ma scegliere, nel momento dell'acquisizione di un prodotto o della negoziazione dell'accesso a basi dati, di accordarsi con altre istituzioni culturali costituendosi in consorzi.

La nascita di consorzi si sta attuando in Italia soprattutto in ambiente universitario perché la costituzione di una controparte solida, ottenuta unendo le forze e le

Uno schema di decreto legislativo è stato approvato il 28.10.2005 dal Consiglio dei Ministri in prima lettura. Il decreto ha lo scopo di recepire la direttiva nella legislazione italiana per arrivare a un comportamento uniforme nella successione delle vendite delle opere figurative in tutta l'UE ed evitare le speculazioni commerciali.

– direttiva 2004/48 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (detta dell'enforcement) per meglio precisare e rafforzare le sanzioni contro gli illeciti. Il decreto legislativo è in via di elaborazione.

risorse, dà la possibilità, al momento di stipulare contratti con editori e produttori per l'uso di opere digitali (soprattutto periodici elettronici, basi dati specialistiche), destinate all'utenza universitaria, di ottenere condizioni più vantaggiose. Tra le esperienze di consorzi realizzati in Italia attualmente vale citare quella del CILEA (Consorzio interuniversitario lombardo per elaborazione automatica) con la CILEA digital library, quella del CASPUR (Consorzio interuniversitario per le applicazioni di supercalcolo per università e ricerca) di Roma con il CIBER (Consorzio interuniversitario basi dati ed editoria in rete) che offre all'utenza di 26 università servizi di accesso in rete a risorse elettroniche bibliografiche e documentarie, quella infine del CIPE (Cooperazione interuniversitaria periodici elettronici), che riunisce 12 università in un progetto di cooperazione per l'acquisizione in cooperazione di periodici elettronici e basi dati dei maggiori editori scientifici. Per maggiori informazioni sulle attività messe in campo si rinvia alla consultazione dei rispettivi siti: <http://cdl.cilea.it> www.caspur.it www.unicipe.it.

Nella seconda direttiva l'obiettivo dell'armonizzazione delle leggi nazionali su taluni aspetti del diritto d'autore nella società dell'informazione è indubbiamente ambizioso. Maturata dopo un intenso lavoro di confronto, promosso dalla Commissione Europea con gli Stati membri,⁴ ha avuto una lunga e faticosa gestazione: sono passati cinque anni dalla presentazione del primo testo della proposta (1997) all'approvazione di quello definitivo (2001). Durante il periodo di elaborazione e i vari passaggi tra gli organismi dell'UE, sono stati esaminati con ampiezza e approfondito dibattito tra le diverse parti interessate dei paesi membri i vari aspetti del diritto d'autore, soprattutto in relazione allo sviluppo della società dell'informazione e dei nuovi prodotti multimediali. Si sono definiti più chiaramente i diritti di cui tenere conto: diritto di riproduzione, diritto di comunicazione di opere al pubblico, diritto di distribuzione, oltre quelli già trattati nelle direttive precedentemente emanate.

Lunghe trattative sono state necessarie inoltre per comporre posizioni diverse: lista chiusa delle eccezioni o lista aperta da ampliare o modificare eventualmente sulla base delle tradizioni legislative nazionali; obbligatorietà delle eccezioni o facoltà di scelta degli Stati membri tra quelle individuate. Alla fine si è preferita la scelta della lunga lista esaustiva: 20 limitazioni ed eccezioni ai diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico, che, elencate nell'articolo 5, costituiscono la fonte dalla quale gli Stati membri possono unicamente attingere per inserire deroghe nelle leggi nazionali.

È stato anche affermato inequivocabilmente il principio dell'equo compenso da versare ai titolari dei diritti per le riproduzioni di qualsiasi tipo, eseguite per uso pri-

⁴ Nel 1995 è stato pubblicato il Libro verde su *Il diritto d'autore e i diritti connessi nella società dell'informazione* (COM (95) 382 def.) e successivamente il Follow-up: *Le iniziative da assumere a seguito del Libro verde* (COM (96) 568 def.).

vato, anche nel caso che le persone siano utenti di biblioteche e di altre istituzioni culturali.

Sono state infine inserite le indicazioni sulle misure tecnologiche per proteggere le opere digitali dagli usi illeciti. Al raggiungimento della protezione sono naturalmente fortemente sensibili editori e produttori che ritengono necessario, per difendere i loro investimenti, di promuovere la diffusione di sistemi di gestione dei diritti (DRMS-digital right management system), tali da mantenere il controllo diretto e continuo dei contenuti digitali in tutti i passaggi che vanno dalla produzione all'uso da parte dell'utente finale.

Le indicazioni piuttosto complesse che si leggono nell'articolo 6 della direttiva hanno avviato un ampio dibattito e appaiono ancora lontane soluzioni ottimali che contemperino gli interessi di tutti coloro che sono coinvolti: i titolari dei diritti d'autore, le industrie che sviluppano le tecnologie dei sistemi di gestione (e anche quelle che all'opposto realizzano i meccanismi di elusione delle misure tecnologiche), le esigenze degli utenti che si vedono ostacolati (anche quando sono legittimi fruitori dei contenuti digitali) e controllati nell'esercizio dei loro diritti di accesso alle fonti di informazione e di conoscenza e infine anche le tradizionali società collettive dei servizi, che si vedono escluse dai sistemi di DRM, gestiti direttamente dalle imprese editoriali, e quindi dalla mediazione finora svolta tra i titolari dei diritti e gli utenti.

Le modifiche alla legge 633

Tra le modifiche apportate alla legge 633, le più rilevanti per le biblioteche sono quelle che trattano le eccezioni e limitazioni ai diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico e regolano l'uso personale delle opere su qualsiasi supporto e i servizi erogati dalle biblioteche senza fini di lucro.

Sono in massima parte contenute:

- nel capo IV, le «Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere» per quanto riguarda le modalità d'uso delle banche di dati, sia in relazione ai diritti dell'autore, sia a quelli del costitutore (trattati nel successivo titolo II bis), come prescritto dalla direttiva 96/9;
- nel capo V le «Eccezioni e limitazioni» derivate in massima parte dalla lista esaustiva dell'articolo 5 della Direttiva 2001/29.

Allo stato attuale, quindi, dall'esame delle norme si delinea quale deve essere il comportamento delle biblioteche, quali i limiti dentro i quali devono mantenersi. Le norme sono puntuali quando si tratta di tipologie di opere tradizionali e di casi di

utilizzo consolidati da molto tempo⁵, diventano più generali quando sono riferite a nuovi supporti e a modalità di accesso dipendenti dalle nuove tecnologie. Appare chiaro l'intento del legislatore di voler mantenere ed estendere l'efficacia della legge anche sui possibili futuri prodotti della tecnologia e sulle diverse modalità di accesso che potranno nascere da una realtà in rapido mutamento, a condizione che siano fatti salvi i criteri di base della Convenzione di Berna. Alla fine del capo V sono indicate pertanto «Disposizioni comuni» che recitano: «le eccezioni e limitazioni disciplinate nel presente capo e da ogni altra disposizione della presente legge, quando sono applicate a opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari».

L'evoluzione della legislazione italiana

La legge 633/41 ha potuto garantire fino a 50 anni dalla sua emanazione un certo equilibrio tra i diversi interessi, pubblici e privati. Successivamente, come sopra

- ⁵ In sintesi le prescrizioni del capo V aggiornato della Legge 633 riguardano in particolare:
- le riproduzioni in fotocopia fatte, senza limiti, per i servizi di biblioteca;
 - le riproduzioni con il limite del 15% se fatte per uso personale secondo le modifiche volute dalla legge 248/2000;
 - il pagamento della remunerazione alla SIAE a compenso dei diritti d'autore (art.68);
 - il prestito nelle biblioteche e discoteche dello stato, trattato nella legge 633, a differenza di altri paesi europei, privilegiando le ragioni culturali di questo servizio. Il prestito, infatti, "eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale , non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione";
 - possono essere date in prestito le opere a stampa, ma non gli spartiti e le partiture musicali;
 - possono essere prestati anche i fonogrammi e videogrammi dopo 18 mesi dalla prima distribuzione, o , se non ancora distribuiti, dopo 24 mesi dalla realizzazione e di questi può essere fatta una riproduzione per i servizi della biblioteca o discoteca (art.69).

Sono consentiti:

- il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani per uso di critica o discussione, se fatti a fini di insegnamento o di ricerca scientifica o a fini illustrativi non commerciali (art.70);
- le riproduzioni per uso personale ai portatori di handicap (art.71 bis);
- la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli utenti, a scopo di ricerca o di studio, su terminali aventi tale unica funzione, situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza (art.71 ter).

Inoltre è possibile:

- rimuovere le misure tecnologiche dietro richiesta delle autorità per ragioni di sicurezza pubblica o per assicurare il regolare svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giuridico;
- rimuovere le misure tecnologiche anche quando si è in presenza di accordi o licenze per l'uso delle opere (art 71 quinque).

accennato, a causa dello sviluppo delle tecnologie nella produzione e diffusione delle opere dell'ingegno ha avuto molte modifiche e aggiornamenti, soprattutto introdotti dal recepimento delle direttive europee.

Attualmente è in corso una revisione della legge finalizzata a riordinare, emendare e aggiornare il testo originario con l'obiettivo finale di rendere la nostra normativa sempre più uniforme alle norme dettate dall'UE.

La spinta iniziale alla revisione viene dalla Legge delega 137/2002 (rinnovata dalla L.186 del 27.07.2004) che ha dato al Governo mandato di emanare un decreto legislativo di riassetto della proprietà letteraria e del diritto d'autore per «armonizzare la legislazione relativa alla produzione e diffusione di contenuti digitali e multimediali e di s/w ai principi generali a cui si ispira l'UE in materia di diritto d'autore e diritti connessi».

Una Commissione speciale nell'ambito del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore (art.190 L.633), costituito dal Ministero per i beni culturali, ha lavorato per due anni (2004-2005) all'elaborazione di una bozza di proposta di rinnovamento della Legge che, con qualche difficoltà, a causa di conflitti di competenza in materia di diritto d'autore tra Presidenza del Consiglio e Ministero per i beni e le attività culturali, attende di poter proseguire il suo cammino.

Un'altra Commissione interministeriale tra il Ministero delle comunicazioni, il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero per l'innovazione e le tecnologie ha svolto un lavoro di indagine nel 2004:

- per rispondere all'esigenza di disporre di analisi relative allo sviluppo del mercato dei contenuti digitali, tenendo conto del contesto internazionale, nonché delle evoluzioni tecnologiche;
- per rivedere la legge 633, tener conto della costante evoluzione del settore delle tecnologie informatiche, nonché garantire un'adeguata armonizzazione della legislazione italiana con quella europea.

La seconda commissione, durante i suoi lavori, ha promosso 56 audizioni di rappresentanti di Amministrazioni, Enti pubblici, Associazioni e organismi interessati e ha pubblicato, a marzo 2005, un «Rapporto sui contenuti digitali nell'era di Internet» che indica alcune azioni da intraprendere per risolvere il «dilemma digitale»:

- predisporre un modello legale di fruizione dei contenuti digitali;
- avviare a soluzione i problemi del *peer to peer*, cioè dello scambio di file tra utenti in modo diretto e anonimo. Sono previsti quattro ambiti di intervento:
- incentivare accordi tra le parti, definizione di linee guida per pratiche di autoregolamentazione;

- promuovere interventi normativi adeguati e flessibili;
- promuovere la conoscenza della normativa e lo sviluppo di una coscienza etico-sociale tra gli utenti di Internet;
- stimolare le istituzioni ad ampliare i contenuti digitali e «popolare la rete», allo scopo di fornire strumenti di diffusione del sapere e della cultura in modalità di pubblico dominio.

A seguito della conclusione dei lavori della commissione e della pubblicazione del Rapporto, è stato promosso dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dal Ministro delle comunicazioni e dal Ministro per i beni e le attività culturali il «Patto di S. Remo», alleanza sottoscritta a S. Remo nel mese di marzo 2005, tra il Governo e una cinquantina di imprese (fornitori di connettività, titolari dei diritti, case di produzione, gestori di piattaforme di distribuzione) per l'adozione di codici di condotta per la diffusione dei contenuti digitali nell'era di Internet.⁶

Conclusioni

A conclusione di questa rassegna sullo stato delle norme sul diritto d'autore, nel momento in cui le istituzioni culturali si trovano a gestire, sempre più frequentemente, risorse digitali, sia derivate da processi di riproduzione, sia *born digital*, diventa prioritario conoscere i diritti collegati alle risorse, come detto all'inizio, sia che si tratti di risorse acquisite dall'esterno, sia di risorse prodotte all'interno delle stesse istituzioni.

L'individuazione è prioritaria rispetto all'organizzazione e gestione dei servizi da parte delle istituzioni culturali, ed è strettamente connessa agli attori che hanno concorso alla realizzazione delle risorse digitali.

Le attività di servizio devono rispettare le restrizioni imposte dalla legge, ma possono godere delle limitazioni ed eccezioni ai diritti che la normativa prevede a favore di servizi di pubblico interesse.

A tal proposito è necessario che si crei un clima di certezze intorno a quelle che sono custodi della memoria storica, culturale e scientifica dell'Europa. Le loro collezioni rappresentano un ineguagliabile patrimonio di conoscenze, che sono alla radice della identità e della cultura europea. Insostituibile è quindi il ruolo che queste possono svolgere nella società dell'informazione e della conoscenza, partecipando sì alle dinamiche del mercato, ma non abdicando agli obiettivi specifici e agli importanti compiti educativi.

⁶ Il testo del «Patto di S. Remo» è consultabile al sito: www.innovazione.gov.it.

Lo sviluppo dei prodotti digitali e della rete permette oggi di rendere accessibili le collezioni ai cittadini europei e di tutto il mondo, ma i problemi connessi alla gestione dei diritti sulle risorse digitali possono costituire un freno alla creazione di nuovi contenuti digitali, allo sviluppo dei servizi di accesso in rete e alla conservazione a lungo termine delle risorse digitali.

La Carta Unesco sulla conservazione del patrimonio digitale⁷, all'articolo 2, invita gli Stati membri a cooperare con le principali organizzazioni e istituzioni per favorire la creazione di un contesto giuridico e di prassi fondato sul corretto equilibrio tra i diritti di autori e produttori e gli interessi di ogni tipologia di utenti, allo scopo di favorire un ampio accesso al patrimonio digitale. La carta sottolinea che lo scopo della conservazione del patrimonio digitale è quello di mantenerne la fruibilità per il pubblico. La volontà di rimuovere gli impedimenti che ostacolano il raggiungimento di tale scopo deve tradursi in azioni a livello europeo, sia sul fronte della normativa, sia sul fronte tecnologico.

Alcune esigenze appaiono prioritarie:

- seguire con maggiore attenzione l'evoluzione della normativa del diritto d'autore sia a livello nazionale sia internazionale perché venga delineato un quadro di riferimento certo per la regolamentazione dell'accesso in rete a qualunque tipologia di opere e sia mantenuto e rafforzato il necessario equilibrio tra interessi di mercato e valori culturali;
- riconoscere uno status specifico di pubblica utilità alle istituzioni culturali, sia per i compiti di conservazione della memoria, sia per i servizi educativi e di informazione;
- stabilire tavoli di trattative, a livello nazionale e dell'UE, con le organizzazioni dei detentori dei diritti, per arrivare a stipulare contratti che, mediante uno schema di licenza, assicurino un equo e comune sistema di compensi per tutti i possibili usi delle risorse digitali. Si verifica spesso, infatti, che le istituzioni rappresentino la parte obiettivamente più debole nella fase di contrattazione della licenza d'uso: emerge pertanto la necessità della scelta del consorzio, come aggregazione idonea a rafforzare il potere contrattuale delle istituzioni culturali.
- pervenire a un comune modello di licenza-contratto d'uso a favore delle istituzioni culturali (ad esempio un contratto del Ministero per i beni e le

⁷ Carta per la conservazione del patrimonio digitale, adottata dalla trentaduesima sessione della Conferenza generale dell'Unesco il 17 ottobre 2003.

attività culturali) condiviso anche a livello europeo rispettoso degli interessi, pubblici e privati, delle parti in causa, e garante del diritto all'informazione e alla conoscenza da parte dei cittadini;

- promuovere accordi internazionali tra istituzioni e produttori per individuare e dare certezza agli utenti, ovunque essi siano, sulla qualità dei servizi ottenibili e sui sistemi di tariffazione;
- promuovere investimenti per progetti che sviluppino sistemi di DRM economici, facilmente gestibili, rispettosi dei diritti di accesso e di privacy degli utenti;
- favorire l'avvio di sistemi di *open access* per la diffusione della produzione culturale e scientifica mediante lo sviluppo di collezioni-depositi istituzionali (*institutional repositories*), sostenuti da software di tipo *open source*, con l'obiettivo di facilitare l'accesso e l'uso dei documenti, prevedendo, comunque, meccanismi di tutela e controllo dei diritti di proprietà intellettuale.

Lo sviluppo delle collezioni-depositi istituzionali al momento è un fenomeno prevalentemente concentrato nel mondo delle università, che possono così gestire e mettere a disposizione della propria comunità documentazione digitale prodotta dai propri membri. Modelli di gestione e diffusione della produzione scientifica e culturale potrebbero essere sperimentati con le pubblicazioni di istituzioni culturali pubbliche, quali, ad esempio, le strutture tecnico-scientifiche del Ministero per i beni culturali.

Su queste priorità è auspicabile che si approfondisca il confronto tra le diverse forze in campo, soprattutto nell'ambito delle istituzioni.

«*DigItalia*» è un nuovo spazio che si apre: la rivista vuole essere uno strumento, tra gli altri, aperto ad accogliere validi contributi per alimentare la riflessione e il dibattito.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Codice del copyright: il diritto d'autore fra arte e industria*, a cura di Gustavo Ghidini e Maria Francesca Quadrone. III edizione riveduta e aggiornata. Milano: Giuffrè, 2004.
- Vittorio M. De Santis. *I soggetti del diritto d'autore*. Milano: Giuffrè, 2005.
- Laura Chimienti. *La nuova proprietà intellettuale nella società dell'informazione: la disciplina europea e italiana*. Milano: Giuffrè, 2005.
- Stefania Ercolani. *Il diritto d'autore e i diritti connessi: la legge 633/41 dopo l'attuazione della direttiva 2001/29*. Torino: Giappichelli, 2004.
- Roberto Caso. *Digital rights management: il commercio delle informazioni tra contratto e diritto d'autore*. Padova: CEDAM, 2004.
- Settimio Paolo Cavalli – Alberto Pojali. *Dizionario del diritto d'autore*. Milano: Editrice Bibliografica, 2003.
- Siti di interesse per essere aggiornati sul dibattito in corso a livello nazionale e internazionale e per avere i testi aggiornati delle leggi:
- www.interlex.it
www.dirittodautore.it
www.innovazione.gov.it
www.adelphicharter.org